



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio VI – Affari generali e risorse umane dell'amministrazione

Prot. n. MIURAOODRVE-Uff.6/1642/C2a

Venezia, 16.2.2009

Ai Dirigenti Scolastici
Loro Sedi

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Provinciali
Loro Sedi

e, per conoscenza:
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali
Area V – Dirigenza Scolastica
Loro Sedi

OGGETTO: Art. 72, commi 7 e 11, del Decreto Legge n. 112 del 25.6.2008 – Dirigenti Scolastici.-

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con direttiva n. 13 del 2.2.2009, pubblicata sulla rete Intranet in data 12.2.2009, ha regolamentato in via generale la materia di cui all'art. 72, commi 7 e 11, del Decreto Legge n. 112 del 25.6.2008, convertito nella legge n. 133 del 5.8.2008.

Il comma 7 del citato art. 72 ha reso facoltativo l'accoglimento, da parte dell'Amministrazione, delle istanze di permanenza in servizio per un biennio oltre il sessantacinquesimo anno di età ed il comma 11 ha dato facoltà, sempre all'Amministrazione di appartenenza, di risolvere il rapporto di lavoro dei dipendenti che avessero raggiunto la massima anzianità contributiva di 40 anni.

Ciò premesso, questa Direzione ritiene utile, per portare la massima chiarezza possibile sull'argomento in questione, riassumere la situazione per i Dirigenti Scolastici del Veneto, in applicazione delle disposizioni contenute nella citata direttiva ministeriale n. 13/2009.

Art. 72, comma 7, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008

Per tale fattispecie il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto che, per l'accoglimento di eventuali domande di permanenza in servizio fino al sessantasettesimo anno di età, dovranno essere presi in considerazione dalla Direzione Generale Regionale competente i seguenti elementi:

- a) scadenza del contratto in essere con il dirigente richiedente
- b) insussistenza di una situazione di soprannumero organico



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio VI – Affari generali e risorse umane dell'amministrazione

c) consistenza e qualità del servizio prestato.

Per quanto riguarda il secondo elemento occorre tenere presente che l'eventuale esubero va accertato, così come espressamente detto nella direttiva ministeriale di riferimento, a livello regionale ed è questa una situazione che per il Veneto non dovrebbe verificarsi.

Infatti, per il prossimo anno scolastico 2009/2010 il numero dei Dirigenti Scolastici in servizio dovrebbe essere inferiore al numero delle istituzioni scolastiche esistenti, tenendo conto sia dei posti attualmente vacanti e disponibili, sia delle domande di recesso pervenute, sia dei provvedimenti assunti dalla Regione in tema di dimensionamento scolastico.

Da ciò, quindi, deriva che questa Direzione potrebbe non accogliere, con provvedimento motivato, domande di permanenza in servizio fino ai 67 anni di età, solo se presentate da Dirigenti Scolastici, il cui contratto risulti essere in scadenza il 31.8.2009.

Questa Direzione si riserva di formalizzare un'eventuale decisione di tale tipo nei confronti del solo personale interessato entro un termine ragionevolmente breve, ricordando però che in questo caso non occorre rispettare alcun termine di preavviso.

Art. 72, comma 11, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008

Per tale fattispecie il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto che la Direzione Generale Regionale potrà assumere l'eventuale provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro solo in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) sussistenza di una situazione di soprannumero organico
- 2) valutazione negativa del servizio prestato, a seguito della procedura di garanzia prevista dall'art. 37 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'area V della dirigenza.

Per questi motivi, la Scrivente Direzione procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni unicamente per i dirigenti scolastici per i quali si sia conclusa la procedura di cui al punto 2) e nel rispetto del termine di preavviso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carmela Palumbo)